



IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 25 bis, contemplante il Sistema Bibliotecario di Ateneo presso l'Università degli Studi di Catania, avente il compito di coordinare "...le biblioteche dell'Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.", con la previsione di un apposito regolamento disciplinante "...la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo";
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- visto che è pervenuta all'Amministrazione una bozza di regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, redatta dall'Area dei Sistemi informativi e dal Prof. Sebastiano Imposa e visionata dallo stesso Rettore e dal Direttore Generale;
- visto che è stato proposto di integrare il suindicato regolamento con la previsione di un organismo di indirizzo del Sistema Bibliotecario d'Ateneo denominato "Commissione di Ateneo per le biblioteche";
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2024, con la quale, con il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2024, è stata approvata la suindicata bozza di regolamento unitamente alla relativa proposta di integrazione;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Catania (SBA), allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui all'art. 1, che entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Catania, 05/08/2024

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo

v.v.

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
05/08/2024
Prot.282058..... Tit...I... Cl...3..
Rep. Decreti3443.....

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

Art. 1 Finalità

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Catania, di seguito denominato SBA, è preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio documentario, ed inoltre all'accesso alle risorse informative online, al fine di rispondere alle esigenze della ricerca, della didattica, della valutazione e della terza missione.

Le finalità dello SBA sono:

- sviluppare e organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, ivi compreso quello della biblioteca digitale;
- verificare il grado di soddisfazione degli utenti, attraverso il monitoraggio dell'uso delle risorse bibliografiche, la formazione e la consulenza riguardo all'uso delle medesime e alla competenza informativa degli utenti;
- svolgere funzioni di supporto alla valorizzazione della ricerca, sostenendo le iniziative ad accesso pieno e aperto della letteratura scientifica e collaborando allo sviluppo e all'incremento dell'Archivio istituzionale della ricerca;
- aderire e partecipare a organismi di coordinamento regionali, nazionali e internazionali, con altri atenei, sistemi bibliotecari, enti di ricerca, consorzi e altri enti;
- consentire la fruizione delle risorse documentarie agli utenti che presentino condizioni di ridotta attività o partecipazione alla vita accademica ed ogni altra situazione di svantaggio, temporanea o permanente.

Art. 2 Generalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dello SBA in conformità a quanto previsto dall'art. 25 bis dello Statuto.

Art. 3 Organi

Gli organi dello SBA sono:

- il Presidente;
- il Direttore
- il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 4 Presidente

Il Presidente dello SBA è il Rettore o un suo delegato, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno.

Il Presidente:

- presiede e coordina le attività del Comitato tecnico-scientifico;
- esercita il potere di indirizzo sulla programmazione in merito allo sviluppo delle collezioni e alla politica degli acquisti del Sistema anche per quanto riguarda la Biblioteca digitale di Ateneo;
- rappresenta lo SBA nei confronti della comunità universitaria e delle istituzioni;
- è garante dell'applicazione dei regolamenti dello SBA al fine di assicurarne il buon funzionamento;
- relaziona al Senato accademico in merito all'andamento e alle iniziative programmatiche dello SBA.

Art. 5 Direttore

Il Direttore dello SBA è il Dirigente dell'Area competente in materia di biblioteche o un suo delegato.

Il Direttore:

- fa parte del Comitato tecnico-scientifico dello SBA e coadiuva il Presidente in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo;
- gestisce il budget nei limiti del finanziamento concesso;
- sulla base delle linee di indirizzo fissate dal Comitato tecnico-scientifico dello SBA, propone al Direttore generale i provvedimenti da adottare in materia di nomina dei Responsabili di ciascuna biblioteca;
- nel rispetto dei compiti e degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Biblioteca dal Direttore Generale e dai Direttori delle strutture presso cui le biblioteche sono incardinate ai sensi del successivo articolo 10, coordina le attività dei Responsabili al fine di vigilare sull'assicurazione dei servizi, sulle attività delle biblioteche e sul rispetto degli indirizzi e delle direttive;
- coadiuva il Direttore generale e i Direttori delle strutture presso cui le biblioteche sono incardinate nella gestione del personale assegnato alle biblioteche;
- propone al Direttore Generale e ai Direttori delle strutture presso cui le biblioteche sono incardinate attività di formazione specifica del personale bibliotecario d'intesa con l'Area competente in materia di formazione;
- relaziona al Comitato tecnico-scientifico dello SBA sulla gestione delle risorse con particolare riferimento all'attuazione del programma annuale di spesa.

Art. 6 Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico dello SBA è l'organo di indirizzo scientifico e di controllo del Sistema. È composto:

- dal Presidente, le cui funzioni sono svolte dal Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- da tre docenti in rappresentanza delle macro-aree disciplinari ERC (Scienze sociali e umanistiche, Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della terra e dell'universo, Scienze della vita), designati dal Senato accademico su proposta del Rettore. I docenti durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta;
- dal Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario.

Le sedute del Comitato tecnico-scientifico sono regolate dal Regolamento di Ateneo - Titolo II – Funzionamento generale degli organi collegiali. Esso è convocato in via ordinaria almeno due volte ad inizio e fine anno e in via straordinaria su richiesta del Presidente o almeno da un terzo dei componenti.

Art. 7 Competenze del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico dello SBA:

- approva il programma concernente le attività del Sistema;
- delibera sulle politiche biblioteconomiche;
- delibera sui criteri di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate all'Area competente ed alle strutture in materia di biblioteche;

- propone la costituzione e/o dismissione di nuove biblioteche, di fondi librari e documentali e dà pareri su tutto ciò che attiene alla gestione e conservazione del patrimonio librario e documentale all'interno dello SBA;
- delibera sulle linee di sviluppo tecnologico ed informatico delle biblioteche e delle reti di informatizzazione documentale;
- elabora gli indirizzi generali in merito allo sviluppo delle collezioni ed alla politica degli acquisti, anche per quanto riguarda la Biblioteca digitale di Ateneo. È fatta salva l'autonomia decisionale delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo per l'acquisizione di materiale bibliografico a carico dei propri fondi. Le strutture medesime, inoltre, assicurano, con propri fondi, la gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredi delle biblioteche allocate presso le rispettive strutture;
- esprime pareri in merito agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie;
- approva proposte sulla stipula di convenzioni e contratti di interesse del Sistema, trasmettendoli agli organi di Ateneo competenti in materia;
- propone e aggiorna la Carta dei servizi del Sistema da sottoporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
- elabora proposte di modifica o integrazione del presente Regolamento.

Art. 8 Risorse

I fondi a disposizione dello SBA sono costituiti dalla dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo; la responsabilità dei fondi assegnati spetta all'Area competente in materia di biblioteche.

Art. 9 Biblioteche

Lo SBA si compone delle biblioteche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche speciali, ovvero delle biblioteche delle Scuole, delle biblioteche interdipartimentali e delle biblioteche di polo, ovvero di tutte le biblioteche formalmente costituite presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo ed assegnate allo SBA, in cui opera il personale bibliotecario e tecnico-amministrativo incardinato presso le strutture di afferenza delle singole biblioteche. Esse erogano servizi e soddisfano le esigenze documentali correlate alla didattica, alla ricerca e alla Terza missione. Il personale risponde ai Direttori delle singole strutture in cui sono incardinate le biblioteche, che concordano con il Presidente e il Direttore dello SBA le linee di indirizzo strategico.

All'atto di emanazione del presente regolamento lo SBA si compone delle seguenti Biblioteche, così denominate:

- Biblioteca delle Scienze Mediche;
- Biblioteca delle Scienze Chimiche e del Farmaco;
- Biblioteca delle Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali;
- Biblioteca delle Scienze Politiche e Sociali;
- Biblioteca delle Scienze Economiche e Statistiche;
- Biblioteca delle Scienze Giuridiche;
- Biblioteca delle Scienze dell'Antichità, Filologico-letterarie e Storico-artistiche;
- Biblioteca delle Scienze Pedagogiche e Psicologiche;
- Biblioteca delle Scienze Agrarie;
- Biblioteca delle Scienze Fisiche;
- Biblioteca delle Scienze Matematiche ed Informatiche "Francesco Guglielmino";
- Biblioteca di Ingegneria e Architettura;
- Biblioteca della Struttura Didattica Speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale;

- Biblioteca della Struttura Didattica Speciale di Ragusa.

Art. 10 **Responsabili di biblioteca**

Per ciascuna biblioteca dello SBA è individuato un Responsabile, nominato dal Direttore generale ed incardinato presso la struttura didattica e/o di ricerca dell'Ateneo presso cui è stata costituita la biblioteca stessa.

In particolare, i Responsabili di biblioteca:

- realizzano un assetto dei servizi di biblioteca funzionale alla attuazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo dello SBA;
- sono tenuti al rispetto dei vincoli derivanti dalle procedure generali e dagli standard di riferimento dello SBA;
- sono responsabili della corretta conservazione e tutela del patrimonio bibliografico;
- organizzano le attività del personale in maniera funzionale al raggiungimento degli obiettivi di *performance* delle biblioteche, nel rispetto delle mansioni assegnate a ciascun bibliotecario;
- si adoperano affinché le biblioteche erogino i servizi garantiti.

Art. 11 **Consulta dei Responsabili di biblioteca**

La Consulta dei Responsabili di biblioteca è composta da tutti i Responsabili di biblioteca, con il compito di coadiuvare il Direttore dello SBA nella propria attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo dello SBA.

La Consulta dei Responsabili di biblioteca si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno ed è convocata dal Direttore dello SBA. Le riunioni possono avvenire anche telematicamente, purché in modalità sincrona.

Art. 12 **Unità di coordinamento centrale**

Presso l'Area competente in materia di biblioteche è istituita una Unità di coordinamento centrale dello SBA, con il compito di sviluppare e mettere in atto tutte le attività del Sistema secondo le disposizioni del Direttore e del Presidente dello SBA.

Alla predetta Unità competono le seguenti responsabilità e funzioni:

- gestione ed amministrazione dei fondi assegnati all'Area competente in materia di biblioteche;
- sviluppo e gestione del patrimonio bibliografico e della Biblioteca Digitale;
- sviluppo e gestione dei servizi informatizzati dello SBA;
- catalogazione, valorizzazione e conservazione del patrimonio documentale dello SBA;
- partecipazione a progetti cooperativi di ambito bibliotecario;
- organizzazione e coordinamento delle attività di monitoraggio finalizzate alla standardizzazione ed al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- programmazione delle attività di formazione per il personale dello SBA.

Art. 13 **Commissione di Ateneo per le biblioteche**

La Commissione è un organismo di indirizzo dello SBA, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri consultivi nelle questioni attinenti alle biblioteche, con funzione di congiunzione tra l'Amministrazione centrale, le strutture didattiche e di ricerca e il Presidente dello SBA. La

Commissione è composta dal Presidente dello SBA, con funzione di coordinatore, dai docenti referenti per le biblioteche, designati dai Direttori di Dipartimento, dai Presidenti delle Strutture didattiche speciali e dal Presidente della Scuola di Medicina; e dal Direttore dello SBA, con funzione di segretario. La Commissione viene convocata dal Presidente su richiesta del Comitato scientifico. Le riunioni possono avvenire anche telematicamente, purché in modalità sincrona.

Art. 14
Norma transitoria

All'atto di emanazione del presente regolamento:

- l'Area competente in materia di biblioteche è l'Area dei Sistemi Informativi;
- l'Unità di coordinamento centrale dello SBA è la Ripartizione Biblioteche e Documentazione dell'Area dei Sistemi Informativi.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.